

Calcolo delle pensioni nel 2018: i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo

Con il msg. 2442 (non pubblicato sul sito) l'Istituto, comunica i valori dei coefficienti previsti per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili nel 2018

L'INPS ha comunicato i **coefficienti di rivalutazione** da utilizzarsi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dal 01-01-2018. Si tratta di **elementi indispensabili per poter procedere al calcolo delle pensioni**. La normativa sul calcolo delle pensioni ha subito, per effetto dei diversi interventi legislativi susseguitisi negli anni, modifiche sostanziali così da giungere a una modalità di **calcolo della pensione articolata sotto forma di quote**, riferite agli anni di contribuzione fatti valere dal richiedente. Le retribuzioni pensionabile riferita ad ogni anno di contribuzione è soggetta ad un apposito **coefficiente di rivalutazione**. Vediamo brevemente come funzionano.

Sistema retributivo – Nel FPLD le retribuzioni valide per il metodo di calcolo retributivo, con esclusione di quelle riferite all'anno di decorrenza della pensione e quelle riferite all'anno immediatamente precedente la decorrenza, vengono rivalutate applicando dei coefficienti definiti annualmente dall'ISTAT in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita. I coefficienti sono contenuti in due tabelle : la prima contenente quelli utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni valide per definire la **quota A** di pensione. Si tratta delle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, e servono a valorizzare la contribuzione fatta valere al 31-12-1992. Nella seconda tabella sono indicati i coefficienti da utilizzarsi per la rivalutazione delle retribuzioni valide per definire la **quota B** di pensione. Si tratta in generale delle ultime 520 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, da utilizzarsi per valorizzare la contribuzione fatta valere dal 01-01-1993 al 31-12-1995 per i lavoratori con meno di 18 anni al 31-12-1995 e dal 01-01-1996 al 31-12-2011 per i lavoratori con più di 18 anni al 31-12-1995.

Sistema contributivo – Il metodo contributivo si applica ai soggetti

In questo numero:

INPS - Calcolo delle pensioni nel 2018: i nuovi coefficienti di rivalutazione,

ANPAL – Sanzioni ai titolari di ammortizzatori sociali-NASpl per il mancato rispetto delle condizionalità,

ANPAL – Utility per la verifica del requisito di "lavoratore svantaggiato",

INL – Rivalutate le sanzioni in materia di salute e sicurezza,

Corte di Cassazione – Valutazione capacità per assegno di invalidità,

INAIL – Schede informative su responsabilità sociale delle imprese e tutela della gravidanza,

MLPS – chiarimenti sull'Accordo di Ricollocazione,

Immigrazione.

L'INPS ha pubblicato i coefficienti di rivalutazione, indispensabili per il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 01 Gennaio 2018.

privi di contribuzione al 31-12-1995 oppure a quanti hanno esercitato la facoltà di "opzione al contributivo" e dal 1996 a coloro che al 31-12-1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione. Con l'avvento della legge Fornero il metodo contributivo si applica in ogni caso a tutte le quote di pensione determinate dalla contribuzione versata dal 01-01-2012, tale quota è denominata **Quota C**. I coefficienti riportati nel msg. INPS sono riferiti alla rivalutazione del montante contributivo per l'anno 2017. Il coefficiente è calcolato sul tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2017.

ANPAL – Sanzioni ai titolari di ammortizzatori sociali-NASpl per il mancato rispetto delle condizionalità

L'ANPAL ha emanato la [nota n. 0007122 dell'11 giugno 2018](#), con le modalità con cui i Centri per l'impiego devono trasmettere ad Anpal i **provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei beneficiari di sostegno al reddito che non abbiano partecipato alle misure di politica attiva proposte, o che non abbiano accettato offerte di lavoro congrue**. Tali sanzioni, introdotte dal D.lgs. 185/2016, sono state illustrate dall'INPS nella [circolare 224/2016](#) e riportate nelle tabelle in calce all'articolo. Una volta accertato il mancato rispetto da parte del disoccupato delle condizionalità **è obbligatorio da parte del Centro Impiego inviare la segnalazione all'ANPAL e all'INPS** competente per residenza del lavoratore. Avverso alla comunicazione della contestazione da parte del CPI, il disoccupato potrà ricorrere all'ANPAL. Il ricorso può essere presentato, per motivi di legittimità e per motivi di merito, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione. E' necessario compilare il [modulo di ricorso](#) e produrre i seguenti documenti:

- Copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del CPI
- Fotocopia dei documenti di identità del/la ricorrente
- Ogni altra documentazione utile, (ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente); le prove dell'invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo.

Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

- PEC: ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it
- Racc. A/R: Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Anpal Via Fornovo 8 00192 Roma.

Il Comitato motiva la propria decisione e la comunica al/la ricorrente, al CPI, all'INPS e ad eventuali altri soggetti interessati tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

Per maggiori info consulta la [Nota](#) ufficiale ANPAL n. 6908/2018.

Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio	
I volta	decurtazione di ¼ di mensilità (corrispondenti a 8 giorni di prestazione)
II volta	decurtazione di una mensilità (corrispondenti a 30 giorni di prestazione)
III volta	decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione
Mancata partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	
I volta	decurtazione di ¼ di mensilità (corrispondenti a 8 giorni di prestazione)
II volta	decurtazione di una mensilità (corrispondenti a 30 giorni di prestazione)
III volta	decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione
mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza	
I volta	decurtazione di una mensilità (corrispondenti a 30 giorni di prestazione)
II volta	decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione
mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua	
I volta	decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione

ANPAL – Utility per la verifica del requisito di "lavoratore svantaggiato"

L'ANPAL comunica che, dall'8 giugno 2018, è attiva, nella sezione ad [accesso riservato](#), la nuova funzionalità **"Incentivabilità"** che permette di **verificare se una lavoratrice o un lavoratore risulti "svantaggiato"** e se, quindi, all'azienda possano essere riconosciuti gli incentivi all'assunzione. La funzionalità di Anpal restituisce

Segue pg.3

le informazioni relative all'incentivabilità della persona verificando la presenza o meno di comunicazioni obbligatorie e **non tiene conto di eventuali periodi di lavoro autonomo svolti**. Il servizio è a disposizione dei centri per l'impiego, degli operatori iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e dei cittadini stessi. Sono incentivabili le **assunzioni di persone che, nei 6 mesi antecedenti alla data in cui si effettua la richiesta, non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato o che hanno avuto rapporti di lavoro conclusi e di durata non superiore a sei mesi** (i periodi di lavoro intermittente, tirocinio e LSU non rientrano nel conteggio); oppure che hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

INL – Rivalutate le sanzioni in materia di salute e sicurezza

La Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 rende noto che in data 6 giugno 2018, con decreto del Capo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi all'art. 306 comma 4-bis del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), è stata fissata la misura della **rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza nella misura del 1,9%** a decorrere dal 01-07-2018.

Corte di Cassazione – Valutazione capacità per assegno di invalidità

Con sentenza [n. 15303/2018](#), la Corte di Cassazione è intervenuta sui **criteri di valutazione per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità** riaffermando che la riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in una **occupazione confacente** va valutato sia con riguardo allo svolgimento di attività lavorative identiche, nella sostanza, a quelle svolte prima dell'evento invalidante, ma anche a quelle che, seppur diverse, non presentino una "rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente". Il criterio **dell'occupazione in attività confacenti alle attitudini del soggetto affetto da invalidità**, sui cui è ancorato il diritto o meno al riconoscimento dell'assegno di invalidità, impone una valutazione non solo degli aspetti di carattere sanitario, ma anche di quelli attinenti la soggettività del lavoratore in rapporto a mansioni lavorative che facciano ragionevolmente presumere l'adattabilità al nuovo lavoro senza con questo pregiudicare le condizioni di salute del lavoratore.

INAIL – Schede informative su responsabilità sociale delle imprese e tutela della gravidanza

L'INAIL ha recentemente pubblicato sul proprio sito due schede volte a sensibilizzare il ruolo sociale di eventi e comportamenti la cui genesi è correlata con l'ambito lavorativo.

La tutela della gravidanza nei luoghi di lavoro -

Nella scheda viene rappresentata la promozione delle iniziative di educazione alla salute della donna con particolare riferimento ai fattori di rischio professionali. Negli anni il numero delle donne presente negli ambienti di lavoro è aumentato.

Questo fenomeno ha permesso di **riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative** che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini. Il datore di lavoro deve identificare tutte le mansioni a rischio e adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-lavoro.pdf>

Responsabilità sociale di imprese e organizzazioni

In questo factsheet, (scheda informativa) la responsabilità sociale delle imprese (RSI) viene indagata a livello nazionale e internazionale riportando le principali normative e i documenti di programmazione comunitaria e nazionale che definiscono e promuovono la **RSI come strategia di investimento per aziende e organizzazioni socialmente responsabili**.

Esse sono viste come molla propulsiva per lo sviluppo del sistema di welfare nel paese, particolarmente nell'attuale momento di crisi economica generalizzata. A tal fine, si indicano anche alcuni standard e linee guida internazionali per la realizzazione di RSI e si descrive un esempio di buona pratica, realizzato con azioni concrete dal gruppo ATM di Milano.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-responsabilita-sociale-imprese-organizzazioni.pdf>

MLPS – chiarimenti sull'Accordo di Ricollocazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL hanno emanato la [circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018](#), con la quale vengono forniti **i criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero**, in attuazione della misura contenuta all'art. 24-bis del [Decreto legislativo n. 148 del 2015](#).

Il format "[Accordo di ricollocazione](#)" andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla medesima circolare.

Accesso al pubblico impiego da parte di cittadini non italiani

Direttori di musei – Ministero dei Beni culturali

Con la [sentenza n. 9 del 25 giugno 2018](#) il Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda dei direttori non italiani dei musei. La questione nasceva dal ricorso di una cittadina italiana, candidata al concorso per il posto di direttore del Palazzo Ducale di Mantova, contro la nomina di un cittadino austriaco. Il T.A.R. Lazio aveva accolto le censure proposte dalla ricorrente e aveva dichiarato l'illegittimità della nomina richiamando la riserva di nazionalità prevista per tutti i posti di lavoro dirigenziali dal DPCM 174/1994 cui l'art. 37 D.lgs 29/93 (poi trasfuso nell'art. 38 D.lgs 165/01 – TU pubblico impiego) demanda l'elencazione dei posti di lavoro riservati agli italiani. Nella decisione, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 («Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»), e l'art. 2, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), nella parte in cui impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea di assumere incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, a prescindere dall'effettiva sussistenza del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, si pongono in contrasto con l'art. 45, § 2, TFUE e, pertanto, non possono trovare applicazione. Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dei Beni culturali.

Assistente giudiziario – Ministero della Giustizia

Con la [sentenza](#) pubblicata il 26.06.2018, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato da una cittadina di nazionalità extra-Ue e dall'associazione "Altro Diritto onlus" contro il Ministero della Giustizia che aveva bandito un concorso per assistente giudiziario che prevedeva tra i requisiti per l'accesso, il possesso della cittadinanza italiana, escludendo i cittadini degli Stati membri della UE e di tutte le categorie di stranieri indicate dall'art. 38 comma 1 e comma 3 bis D.lvo n. 165/2001. Il Tribunale ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero della Giustizia condannandolo al pagamento a favore dell'associazione ricorrente della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Assistente sociale – Ministero della Giustizia

Il Tribunale di Roma con l'[ordinanza del 13.06.2018](#) ha accolto il ricorso presentato da una cittadina extra-Ue contro il Ministero della Giustizia che aveva bandito un concorso per assistenti sociali dal quale erano esclusi i cittadini di paesi extra-Ue, ammettendo con riserva la ricorrente stessa alle prove concorsuali, preselettive e selettive previste dal concorso.

Bonus affitto

La cassazione boccia il Comune di Adro

Giunge al termine, con la sentenza indicata, una vicenda processuale particolarmente complessa che ha visto come protagonista il Comune di Adro (BS). Nel lontano 2009, nella fase di maggior diffusione dei provvedimenti comunali discriminatori, il Comune di Adro istituì un contributo al canone di locazione per le famiglie povere, riservandolo ai soli cittadini italiani. Il Tribunale di Brescia – accogliendo il ricorso promosso dagli stranieri esclusi con il supporto di ASGI e CGIL Brescia – riconobbe il carattere illegittimo e discriminatorio dell'esclusione. Preso atto che nel corso del giudizio il Comune s'era affrettato a distribuire la somma stanziata ai soli italiani, riconobbe ai cittadini discriminati la sola somma che sarebbe stata loro attribuita se lo stanziamento complessivo fosse stato sin dall'inizio suddiviso tra italiani e stranieri: in parole povere, agli italiani "arrivati per primi" era rimasta una fetta di torta più grande di quella riconosciuta ai cittadini discriminati, inseriti tra i beneficiari solo a seguito della causa. A questo punto gli stranieri "parificati a metà" impugnarono la decisione: la Corte d'Appello di Brescia accolse il ricorso riconoscendo loro la medesima somma già pagata agli italiani, indipendentemente dal fatto che lo stanziamento di bilancio iniziale si fosse esaurito. Il Comune impugnò la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non tener conto che l'ente locale aveva un potere discrezionale di valutare come ripristinare la parità di trattamento e che in tale potere rientrava anche la possibilità di non reperire nuove risorse e quindi di non dare ai discriminati la stessa somma concessa ai beneficiari della discriminazione. La Corte di Cassazione ha ora respinto il ricorso dell'Amministrazione di Adro, riconoscendo la tesi fondamentale del giudice d'appello – e cioè che non esiste "un potere discrezionale dell'amministrazione di rideterminare il contributo al ribasso una volta che i fondi stanziati erano già stati interamente erogati" ([comunicato](#) di Asgi e **CGIL Brescia**).

Materiali

- **Senato della Repubblica – Camera della Repubblica - “Consiglio Europeo – Bruxelles 28, 29 giugno 2018”;**
- **Consiglio Europeo – conclusioni della riunione del 28.06.2018;**
- **FRA – Relazione sui diritti fondamentali 2018; “Fundamental rights 2018”;**
- **Corte dei conti europea - “L'integrazione dei migranti che provengono da Paesi che non appartengono all'Ue”**

La pagina a tema Immigrazione di NL si concede un periodo di vacanza, il prossimo appuntamento con il numero in uscita Mercoledì 25 Luglio.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)